



CITTA' DI TORINO

*Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata
Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito
Servizio Pianificazioni Esecutive*

trasmessa via DoQui

Al Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e
Mobilità
Divisione Infrastrutture
Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture

arch. Alberto Cecca
ing. Amerigo Strozzi

Torino, 19/07/2024

RIF. DA CITARE NELLA RISPOSTA: 24_SI_26 (C)

CLASS. DOQUIACTA 6.10.10 - STDSI

Autore: arch. F. Meloni

**Oggetto: Linea tranviaria 4. Modifica del capolinea Falchera con la realizzazione di un anello di ritorno.
Parere urbanistico.**

In merito alla nota pervenuta Prot. arr. n. 2045 del 17/06/2024, relativa alla richiesta di verifica della compatibilità urbanistica dell'opera in oggetto, si riferisce, per competenza, quanto segue.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto aerea tratta da "Google maps"

P Arrivanza A 0000574, NN.P. Foto 100000853 del 19/07/2024

6.v, 90.v, 104.v SF01A/074/20120705atrra,1,05/Sat/07,4,3,iv,0749and, 6.nd, 1.a

DESTINAZIONE URBANISTICA

L'area oggetto dell'opera di modifica del capolinea della linea tranviaria 4 con la realizzazione di un anello di ritorno è destinata dal P.R.G. vigente in parte a Servizi pubblici S (Servizi Zonali ed Attrezzature a livello comunale per Insediamenti Residenziali, Produttivi, Direzionali, Commerciali e Turistico Ricettivi – art. 21 LUR), lettera “v – Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport”, normati dall'art. 8, punto 15 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (NUEA) e in parte ad Area normativa “VI”, Aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla circolazione, normata dall'art. 8, punto 17 delle NUEA. Rimane da verificare se una limitata porzione dell'anello in progetto ricade tra le aree a Parchi urbani, fluviali e agricoli, normate dall'art. 21 delle NUEA, in particolare nel Parco P25.



Estratto della Tavola n. 1 del P.R.G. “Azzonamento”, Foglio 2B (parte) con la sovrapposizione delle opere in progetto

Il punto 7 dell'art. 3 delle NUEA descrive le attività ammesse nelle aree destinate a Servizi pubblici S, lettera “v”, come segue:

“v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero;”.

L'art. 19 delle NUEA, ai commi 8 e 10, prevede per le aree destinate a Servizi pubblici S, lettera “v”, quanto segue:

“8 - Nelle aree a verde e a parco (v. art.8 - Area S “v”) sono ammesse unicamente le aree a parcheggio in fregio a sedi stradali per la profondità di m.10 dal filo strada, le attrezzature sportive e le attività quali chioschi ed edicole per attività di tipo commerciale (v. art.31), fatto salvo quanto meglio e ulteriormente specificato all'art.21.

[...]”


10 - [...]


Nelle aree destinate a parchi urbani o fluviali, a parco della Collina e a parco per il gioco e lo sport (aree S lettera “v”) sono altresì ammesse le attrezzature e le condutture per l'erogazione di servizi pubblici o di interesse pubblico con le relative attrezzature interrate per la trasformazione e

la distribuzione, purché compatibili con le sistemazioni esistenti o previste e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il “cappio” del capolinea è in parte destinato a Viabilità, definita all’art. 8, punto 17 comma 72 come: “Aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla circolazione. Sono ammesse destinazioni a parcheggi e autorimesse in sottosuolo previa convenzione con la città. Sono altresì ammesse le opere e gli interventi”.

PROFILO IDROGEOLOGICO DEL SITO



 Processi di dissesto lineare: intensità/pericolosità molto elevata (EeL) comportante una fascia di rispetto di m 10 dal piede dell’argine artificiale o dalla sponda naturale

Allegato Tecnico n. 3. “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, foglio 2B (parte)

Sotto il profilo idrogeomorfologico, l’area in oggetto è classificata nella classe I – sottoclasse I (P), che comprende aree edificate ed inedificate, non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento, caratterizzate da porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.

Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88 e del D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.

Si segnala, però, la presenza di un “processo di dissesto lineare ad intensità/pericolosità molto elevata”, comportante una fascia di rispetto di m 10 dal piede dell’argine artificiale o dalla sponda naturale.

Ai sensi dell’Allegato B alle NUBA, art. “1.1 CORSI D’ACQUA NATURALI/ARTIFICIALI E TRATTI TOMBINATI: FASCE DI RISPETTO E NORME DI SALVAGUARDI” commi 6 e 7: “Nelle fasce di rispetto di inedificabilità assoluta dei corsi d’acqua individuati come dissesti lineari EeL nell’elaborato di Piano n. 3 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” le quote esistenti devono essere mantenute; non sono ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie

locali in assenza di compatibilità idraulica che escluda interferenze con i settori limitrofi e con l'assetto del corso d'acqua. Ogni nuova edificazione e/o ampliamento comportante incremento del carico antropico, che ricada a tergo delle fasce di cui sopra, e compresa in una fascia di tutela di ampiezza pari a m 10,00, è subordinata a specifica verifica idraulica dalla quale risulti che non vi sono criticità tali da impedire l'edificazione. La stessa verifica idraulica dovrà evidenziare gli interventi e le cautele da adottare.”

Si rimanda, in ogni caso per gli aspetti di carattere generale, ai disposti e alle specifiche prescrizioni dell'allegato B delle N.U.E.A..

ULTERIORI VINCOLI DI PRG

L'area in oggetto, inoltre, non è interessata da fasce di rispetto stradale (Allegato tecnico n. 7 “Fasce di rispetto”), né da vincoli derivanti dal D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. (Allegato tecnico n. 14 Immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.), nè dalla presenza di aree di interesse archeologico e paleontologico (Allegato tecnico n. 15 “Aree di interesse archeologico e paleontologico”).

Per quanto sopra detto, si ritiene che il progetto sia compatibile con le destinazioni del Piano Regolatore alle condizioni di cui sopra, ferme restando le verifiche relative al processo di dissesto lineare e alla normativa idrogeologica, come anticipato per le vie brevi.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile Tecnico in P.O.

Arch. Savino Nesta

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La Dirigente

Servizio Pianificazioni Esecutive
Arch. Maria Antonietta Moscariello

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

cod. pratica	24_SI_26	parola chiave	modifica capolinea linea 4
prot. precedente	-----	aree normative NUEA art.8	AREA S AREA VI
cod. proc. originario	-----	zone normative NUEA art.9	Zone consolidate residenziali miste art.12
ID civico	56789	aree servizi viabilità ambiente NUEA TIT.III -IV	Servizi pubblici S, lettera “v” art. 19 Aree per la viabilità “VI” art.23
destinazioni d'uso NUEA art.3 comma 7v)	-----	ZUT NUEA art.15	-----
tipi di intervento NUEA art.4 comma	-----	ATS NUEA art.20	-----